



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 febbraio 2010 Prot.1266/RDA/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e succ. mod. ed integr. – Stato dell'arte

Desideriamo dar seguito alle nostre precedenti circolari sull'argomento per darvi conto delle ultime novità in relazione a questa problematica.

Ovviamente, nel tempo intercorso dalle precedenti comunicazioni si sono susseguite numerose riunioni in sede ministeriale a tutti i livelli di responsabilità tecnica e politica e confidiamo sulla possibilità che le incertezze interpretative emerse, in maniera differenziata da regione a regione, possano presto trovare una univoca soluzione da parte dei dicasteri competenti.

Forse sarebbe stato opportuno attendere atti ufficiali, ma contemporaneamente era necessario ribadire ai collegi e quindi agli iscritti, il supporto interpretativo del Consiglio Nazionale sulla materia così come rappresentato in sede ministeriale nei vari documenti presentati e nel corso delle varie riunioni.

In relazione alla definizione di "Soggetti abilitati" di cui al D.L.gs n.115 del 30.5.2008 dove al titolo III, all. III, punto 2, si fa riferimento a "... professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.", pur considerando la situazione di incertezza interpretativa di questa definizione, ma tenendo conto degli orientamenti ministeriali in relazione all'emanando DPR di "attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", e tenendo altresì conto che la materia investe il comportamento energetico degli edifici e degli impianti, in considerazione delle indicazioni interpretative e di chiarimento riportate sull'argomento della Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n.231/F del 13.12.1993, che al punto 7 ultimo capoverso riporta:

"Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse." si ritiene che ove, nel citato D.Lgs n. 115/08, si indica la competenza relativa alla "... progettazione di edifici ..." sia corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume clima-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 febbraio 2010 Prot.1266/RDA/ff

tizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

Pertanto, i professionisti abilitati alla progettazione di impianti termotecnici sono certamente competenti anche per la progettazione termotecnica degli edifici. Ma, a nostro avviso, lo sono anche gli altri Periti Industriali abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti (Periti industriali edili e tutti i Periti industriali nelle specializzazioni impiantistiche) asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; posizione che auspichiamo venga recepita in maniera inequivoca dai dicasteri competenti con l'emanazione dei provvedimenti di cui siamo in attesa.

Oltre a ciò, ai fini dello svolgimento dell'attività in argomento, può essere necessario produrre anche un attestato di partecipazione a specifici corsi di formazione autorizzati dalle Regioni che prevedono l'illustrazione delle specificità regionali e le eventuali procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici.

Va inoltre rimarcato che anche i professionisti iscritti ad altri albi professionali, non sfuggono alla regola che le competenze specifiche devono fare riferimento a quelle "attribuite dalla legislazione vigente".

Si invita pertanto alla sorveglianza sulla corretta applicazione della norma al fine di garantire la legittima operatività dei periti industriali ed evitare abusi in ordine ai limiti delle competenze professionali stabilite dalle leggi per le singole professioni.

Ovviamente chi non possiede i requisiti di competenza potrà comunque diventare soggetto certificatore frequentando e superando l'esame finale di un corso di formazione svolto o autorizzato dall'amministrazione di riferimento.

Concludiamo ribadendo ulteriormente che la soluzione del problema è tutt'ora in itinere, e che sarà nostra cura tenervi tempestivamente informati sulla evoluzione della questione, relativamente alla quale, la presente rappresenta unicamente un supporto interpretativo del Consiglio Nazionale.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)